

Operaio chiamato per lavori cade e muore: condannata la padrona di casa

PER APPROFONDIRE: [cassazione](#), [condanna](#), [lavori in casa](#), [operaio morto](#), [proprietaria](#)



ROMA - I **proprietari di casa** che affidano a una **sola ditta**, o anche a un **solo operaio**, l'esecuzione di **lavori** per la **manutenzione** del loro immobile sono responsabili delle condizioni di sicurezza nelle quali avvengono i lavori, in particolare per le situazioni di evidente pericolo per individuare le quali non serve avere specifiche competenze tecniche.

Lo sottolinea la **Cassazione** - intervenendo nell'ambito frequentissimo dei cosiddetti cantieri sottosoglia, quelli dove è impegnata una sola ditta esecutrice - che ha **confermato** la **condanna per omicidio colposo** a carico di una **signora** che aveva commissionato la **tinteggiatura** dell'**esterno** di **casa** sua a un unico operaio. Il lavoratore morì **cadendo dall'impalcatura** che lui stesso aveva predisposto e che aveva evidenti caratteristiche di instabilità.

Ricorda infatti la Suprema Corte - respingendo il **ricorso** di Francesca A. contro la condanna inflittale dalla Corte di Appello di Napoli nel 2015, la cui entità non è precisata - che si trattava di una struttura «**carente** di elementi essenziali, quali tavole fermapiedi, parapetti, aste e tiranti e controventatura, di agevole e immediata rappresentazione che attribuiva all'apparato delle impalcature una parvenza di **instabilità** e di approssimazione».

Senza successo l'**imputata di 76 anni**, residente a Torre Annunziata, ha sostenuto che «non è possibile ravvisare una generica negligenza o imprudenza del committente in presenza di incarico affidato a un singolo lavoratore autonomo che operava in autonomia imprenditoriale assumendo i rischi del proprio operato». La **difesa** della signora, inoltre, aggiungeva che **non si può pretendere** dal committente dei lavori «soprattutto se soggetto privato e privo di specifiche competenze tecniche, di verificare la concreta adozione di cautele antinfortunistiche».

La Cassazione ha replicato che è escluso che il **committente** «sia gravato da obblighi in materia antinfortunistica con riguardo alle precauzioni che richiedono una specifica competenza tecnica» mentre non è «esonero da obblighi prevenzionali, di carattere non specifico, come nella ipotesi di caduta dall'alto di un operaio, da un lucernaio o da un cornicione». Dunque, la signora Francesca «a fronte della insipienza organizzativa e alla eclatante evanescenza applicativa di **basiliari regole prevenzionali** rilevabili ictu oculi» - e maldestramente realizzate dall'operaio incaricato da lei dei lavori - **avrebbe dovuto** «**adoperarsi** per la eliminazione delle fonti di rischio anche mediante i poteri inibitori nascenti dalla posizione contrattuale di cui era titolare, in tale inerzia risolvendosi la condotta colposa a lei attribuita».